



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI XI - IV

Roma, **30 MAG. 2008**

Prot. Nr. 0064680

Ai Revisori dei conti in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle
Finanze presso le Istituzioni
scolastiche

LORO SEDI

e.p.c.:

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI

All' Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 ROMA

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la
Politica finanziaria e per il bilancio
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

OGGETTO: Circolare n. 9 del 14 marzo 2008 recante: "Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte delle Istituzioni scolastiche. Chiarimenti". Quesiti pervenuti e relative puntualizzazioni.

In relazione alle istruzioni impartite con la circolare indicata in oggetto, sono pervenuti taluni quesiti volti ad acquisire puntualizzazioni in ordine ad alcuni aspetti delle modalità di compilazione della delega di pagamento modello F24 per il periodico versamento, da parte delle

Istituzioni scolastiche, delle ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e di addizionali all'IRPEF nonché per quello mensile dell'IRAP.

Atteso che le questioni sollevate attengono a tematiche di interesse generale, si ritiene opportuno parteciparle alle SS.LL. unitamente alle soluzioni individuate.

E' stato chiesto, infatti, se è sempre necessario presentare l'istanza di rettifica all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui sia stato utilizzato – in particolare per i versamenti dell'IRAP conerenti le retribuzioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008 - un codice tributo diverso dal codice 3812 "IRAP acconto prima rata", essendo stato individuato, nella circolare n. 9/2008 detto codice come quello utilizzabile prima dell'istituzione del nuovo codice tributo 3858 "IRAP versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997".

Inoltre, sono stati formulati dubbi circa il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e sul termine di scadenza per il versamento di tutte le suddette imposte. Più nello specifico, è stato chiesto se per l'anzidetto termine debba essere preso a riferimento il momento della liquidazione dell'emolumento ovvero quello della disponibilità per il beneficiario, coincidente con l'emissione dell'ordinativo di pagamento da trasmettere all'Istituto cassiere.

Al riguardo, in ordine alla prima questione, si è dell'avviso che in caso di avvenuto utilizzo di un codice tributo diverso dal codice 3812 - sempreché, comunque, si tratti di un codice attinente all'IRAP e non ad altro tributo – non appare indispensabile, per i versamenti eseguiti prima dell'istituzione del nuovo codice tributo 3858, presentare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la prevista istanza di rettifica dei modelli F24.

Diversamente, nel caso sia stato utilizzato un codice tributo afferente ad un tributo diverso dall'IRAP, sussiste sempre la necessità di presentare un'apposita istanza di rettifica dei modelli F24 erroneamente compilati, seguendo le indicazioni contenute nella circolare n. 9/2008 nonché nella circolare 21 gennaio 2002, n. 5/E, dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'esatta individuazione del termine di scadenza per il versamento delle imposte in discorso, si ritiene che il momento rilevante non è quello della liquidazione (fase necessaria, ma non terminale del procedimento di spesa), bensì quello in cui viene ordinato il pagamento attraverso l'emissione del mandato, che si configura, appunto, come un ordine ai competenti organi esecutivi di effettuare il pagamento a favore del creditore. Invero, solo con l'emissione del mandato il beneficiario acquisisce la disponibilità giuridica delle somme liquidate e, nel contempo, si verifica l'indisponibilità di cassa delle medesime somme per l'Amministrazione erogante.

Così, a titolo di chiarimento, per il caso di emolumenti liquidati il 31 maggio 2008, ma messi in pagamento, attraverso l'emissione del relativo ordinativo, il 5 giugno successivo, il termine di scadenza per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte IRPEF è il 16 luglio 2008. Nel caso di specie, quindi, il corretto mese di riferimento da indicare, ad esempio, per l'IRAP nel campo "rateazione/mese rif." della sezione "Regioni" risulta essere "0006", corrispondente al mese di giugno in cui è stato ordinato il pagamento dell'emolumento, ancorché il pagamento stesso si riferisca a prestazioni rese e liquidate nel precedente mese di maggio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

9